

 REGIONE
PIEMONTE

Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia

Settore Attività Giuridico Legislativa

direzioneB08@regione.piemonte.it

Data 11.1 MAG. 2012

Protocollo 16913/DB0818

Classificazione

Spett.le
Comune di Racconigi
UMD – Attività Economiche e Produttive
e Gestione del Territorio e dell’Ambiente
P.zza Carlo Alberto n. 1
12035 – RACCONIGI (CN)

Oggetto: Comune di RACCONIGI (CN).

Disciplina dell’agriturismo. Richiesta di parere legale in merito all’applicazione del quarto comma dell’articolo 5 della legge regionale n. 38 in data 23 marzo 1995.

Il Comune di Racconigi ha formulato, a questo Settore, una richiesta di parere in merito alla corretta applicazione del quarto comma dell’articolo 5 della legge regionale n. 38/95, con particolare riferimento alle tipologie di locali che possono essere utilizzati per lo svolgimento dell’attività agrituristica.

A partire dal 1985, la disciplina statale, ha fissato un principio fondamentale della materia, in base al quale occorre evitare che siano realizzate *ex novo* strutture destinate all’esercizio dell’attività agrituristica, dovendo quest’ultima rappresentare uno dei modi di riqualificazione del patrimonio di edilizia rurale esistente.

La normativa statale attualmente vigente è contenuta nella legge n. 96 del 2006, che ha abrogato la legge n. 730 del 1985, senza discostarsi, per quanto qui interessa, da tale impostazione.

La legge regionale n. 38/95 ha peraltro concepito l’azienda agrituristica, quanto al profilo dei cespiti edilizi in cui essa si svolge, come finalizzata alla conservazione ed eventualmente al recupero del patrimonio edilizio rurale esistente.

La finalità della legge è, infatti, quella di non compromettere il suolo agricolo con l’edificazione di nuovi fabbricati creati *ad hoc* per l’esercizio dell’attività agrituristica che potrebbe essere anche temporanea, escludendo dunque gli interventi di ampliamento e nuova edificazione.

Tuttavia, in via interpretativa, e sulla scorta dei rapporti tra disciplina urbanistica e attività produttiva nelle zone agricole, non si può escludere che nell'ambito dei piani aziendali o interaziendali, e comunque nel quadro di un ampliamento delle capacità produttive dell'azienda agricola, le nuove abitazioni o i nuovi edifici realizzati per l'esigenza della produzione, non più necessari alla conduzione del fondo, possano in seguito essere utilizzati per l'ospitalità agrituristica.

Distinti saluti.

Il Direttore
Ing. ~~Luigi~~ Dezzani

Referente: dott.ssa Paola Raiteri